

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Commissione degli affari giuridici
del Consiglio nazionale
3003 Berna

10.519 Iniziativa parlamentare. Modifica dell'articolo 53 CP; procedura di consultazione

Stimato Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori,

ringraziando per l'opportunità offertaci di esprimere il nostro parere in proposito alla consultazione quanto all'iniziativa parlamentare in epigrafe, formuliamo qui di seguito le nostre considerazioni.

La tematica verte essenzialmente sulla modifica dell'articolo 53 CP, secondo cui in determinati casi l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione, qualora l'autore abbia risarcito il danno o abbia intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente da lui pretendere per riparare al torto da lui causato. Secondo il diritto vigente, l'applicazione di tale norma è possibile se sono adempiuti i requisiti per la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 42 CP e quindi per una pena detentiva sino ad un massimo di due anni.

Il progetto posto in consultazione prevede di restringere il campo di applicazione di tale norma riducendo il predetto limite massimo di due anni di detenzione secondo due varianti proposte, come pure introducendo l'obbligo per l'autore di ammissione dei fatti.

Innanzitutto rileviamo come nel Canton Ticino l'applicazione dell'articolo 53 CP sia estremamente limitata (una decina di casi su un totale di circa 1400 abbandoni all'anno) e spesso avvenga in contemporanea applicazione degli art. 52 CP o 54 CP che ritengono i casi della punizione priva di senso, rispettivamente dell'autore duramente colpito. Sottolineiamo quindi come le condizioni aggiuntive proposte in sede commissionale sono già sostanzialmente applicate da parte delle nostre Autorità penali nell'ambito dell'interpretazione delle nozioni di *"interesse del pubblico e del danneggiato"* e di *"scarsa importanza"* previste dalla norma vigente (cfr. Franz Riklin, Commentario basilese, 3.a edizione, Basilea 2013, n. 23 e 32 ad art. 53 CP). Il disposto di legge in discussione è stato difatti sinora applicato solo in caso di ammissione dei fatti e di reati punibili con pene inferiori ad un anno di detenzione.

In base alle considerazioni che precedono, concordiamo pertanto con le modifiche proposte, in particolare con la *variante 1*, riparazione possibile soltanto se come punizione entra in linea di conto una pena detentiva sino a un anno con la condizionale, una pena pecuniaria con la condizionale o una multa.

Per quanto concerne la proposta di modifica all'articolo 21 capoverso 1 lettera c DPMIn, pure contemplata dalla procedura di consultazione, osserviamo che anche l'applicazione di questa norma in Ticino è assai limitata (circa una quindicina di casi all'anno).

Rileviamo inoltre che nel diritto penale minorile la riparazione è già attualmente formulata in maniera più restrittiva rispetto alle norme previste per le persone adulte. La nuova condizione, che prevede che l'autore abbia ammesso i fatti, è da condividere pienamente, un requisito, quello della dichiarazione di riconoscere quanto commesso, che assume un significato basilare tenendo conto della specificità del diritto penale minorile.

Vogliate gradire, stimato Presidente, gentili Signore ed egregi Signori, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Paolo Beltraminelli

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

Copia per conoscenza:

- Direzione del Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.